

ERRATA CORRIGE

CODICE CIVILE E LEGGI COMPLEMENTARI

I Codici Normativi Mini, ed. maggio 2016

ISBN: 978-88-6657-681-5

Si riporta di seguito il testo dell'articolo corretto

2351. Diritto di voto. ⁽¹⁾ – Ogni azione [1550] attribuisce il diritto di voto [1531, 2333, 2335, 2344, 2352, 2353, 2354, n. 5, 2357, 2373, 2479, 2538].

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti [disp. att. c.c. 212] ⁽²⁾.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti⁽²⁾.

Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle SICAV ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come modificato dall'art. 9.58 del citato decreto legislativo n. 6 del 2003, aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Il testo previgente disponeva: "Diritto di voto. Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell'articolo 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale. Non possono emettersi azioni a voto plurimo".

⁽²⁾ Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 20, comma 8-bis) la modifica dell'art. 2351, commi 3 e 4; nell'introdurre l'art. 127-sexies al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera aa)) la modifica dell'art. 2351, comma 4.